



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 52 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 10 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – RICORSO EX ART. 205 D.LVO 285/92
PROMOSSO DAL SIG. RAGNO NICOLA (VIOLAZIONE ART. 146,
COMMI 1 E 2 DEL CODICE DELLA STRADA).**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 maggio 2005** al **27 maggio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Il Giudice di Pace di Molfetta, con ordinanza notificata in data 08.03.2005, Ns. prot. n.11216, ha fissato per l'udienza del **17.05.2005** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.51/C/2005 proposto, ex art. 205 D.Lvo 30.04.1992 n. 285, avverso processo verbale di accertamento n. 70679 – elevato dalla Polizia Municipale in data 25.09.2004 - con istanza di sospensione, dal Sig. Ragno Nicola c/ Comune di Molfetta e P.M.;

con il detto verbale è stata contestata la violazione di cui all'art. 146, comma 1 e 2 C.d.S., poiché alla guida dell'autovettura in proprietà tg. BR 812 YD, mentre percorreva Via E. Berlinguer ang. Via Madonna delle Rose, incanalato nella corsia con l'obbligo di svolta a sinistra, andava diritto;

Vista la nota in data 02 maggio 2005, con la quale il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo, in riferimento al verbale impugnato, hanno espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Comune, consegnando quanto segue:

"... tenendo presente che gli agenti operanti, interpellati all'uopo hanno relazionato a mezzo rapporto di servizio, confermando la legittimità giuridica della violazione

accertata in Via Berlinguer ang. Via Mad. Delle Rose specificando, così come riportato nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, che non è stato possibile contestare immediatamente gli addebiti di che trattasi e quindi di conseguenza redigere apposito processo verbale, in quanto al momento dell'accertamento gli stessi erano fermi, incolonnati al semaforo della precitata intersezione stradale, con veicolo di servizio.

Improvvisamente notavano provenire in senso opposto di marcia, un veicolo che procedendo a velocità sostenuta, superava i veicoli incolonnati in lento movimento al semaforo e giunto in corrispondenza del crocevia, effettuava un cambio di corsia, in quanto incanalato nella corsia di obbligo di svolta a sinistra per Via Mad. Delle Rose, proseguiva diritto in direzione del sovrappasso di levante.

A questo punto i verbalizzanti invertivano rapidamente la loro direzione di marcia per cercare di raggiungere il veicolo e redigere processo verbale di contestazione, ma il tentativo risultava vano ed i rapportanti riuscivano solo ad individuare il tipo di veicolo (monovolume di colore scuro) e la relativa targa di identificazione **BR812YD**.

Per quanto sopra, non avendo il ricorrente giustificato la sua presenza presso il proprio posto di lavoro alle dipendenze della Banca Nazionale del Lavoro a mezzo apposita attestazione rilasciata dal datore di lavoro, e anche se fosse, trattandosi di mezzo mobile è possibile che anche altra persona di conoscenza del ricorrente abbia potuto condurre il veicolo in questione al momento della accertata violazione, rimanendo in capo al ricorrente la responsabilità solidale per il pagamento della relativa sanzione pecuniaria, per quanto di competenza di questo Comando si ribadisce la conferma della validità del verbale oggetto del contenzioso.”;

Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;

Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nel giudizio instaurato dal Sig. Ragno Nicola dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. Ragno Nicola, meglio specificato in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.

- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
